

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 1° Febbraio 1963, presso l'Ufficio Prov. del Lavoro e della M.O. di Modena, alla presenza del 1° Segretario Dr. LEONIDA FALGHERA, sono convenuti i Signori: -

SILVIO VILLANI, in rappresentanza della Ditta VILLANI RENZO, assistito dal Dr. GUSTAVO STUFLER,

•
ALBERTO GAVIOLI, per la F.I.M. - G.I.S.L.,
ELISEO FERRARI, per la F.I.O.M. - C.G.I.L.,
GIANCARLO DOTTI, per la U.I.L.M. - U.I.L.,

i quali hanno stipulato il seguente Accordo precontrattuale.

ART. 1 - L'Azienda, nella sua valutazione del problema, riconosce che il nuovo C.C.N.L. per l'industria metalmeccanica privata, prevede l'articolazione a livello settoriale per i seguenti settori: -

- Siderurgici;
- Autosviamotoristico (comprensivo della produzione di carrozzeria);
- Elettromeccanico ed elettronico;
- Fonderie di seconda fusione;
- Cantieristico;
- Meccanica generale.

Conseguentemente riconosce che venga effettuata nell'ambito del C.C.N.L. la trattazione a livello settoriale dei seguenti istituti: - orario di lavoro, minimi tabellari, inquadramento professionale, indennità per lavori nocivi e pesanti. L'Azienda si impegna e non effettuare nessun assorbimento dei miglioramenti realizzati sia con accordi di carattere aziendale, di gruppo e di settore, sia sotto qualsiasi altra forma, sui miglioramenti che deriveranno dal rinnovo del C.C.N.L., salvo quanto riguarda accordi di acconto definiti a partire dal 1°/7/1962 e per le riduzioni di orario effettivamente applicate, (vedi acconto del 10% concesso a partire dal 1°/11/1962).

ART. 2 - L'Azienda accetta di collocare nell'interno del suo Stabilimento, ad esclusione dei locali adibiti al lavoro, ma comunque in debita evidenza, una bacheca a disposizione dei Sindacati provinciali di categoria aderenti alle Organizzazioni Sindacali nazionali di categoria, per l'affissione di comunicati. Tali comunicati dovranno riguardare materia direttamente attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. Copia delle comunicazioni di cui sopra dovrà essere inoltrata alla Direzione dell'Azienda per presa visione, prima dell'affissione.

ART. 3 - L'Azienda accetta di effettuare le trattenute dei normali contributi sindacali mensili, previa rilascio di delega scritta e sottoscritta da parte di ciascun dipendente che accetti l'effettuazione delle trattenute stesse. Le modalità di attuazione delle trattenute di cui sopra, dovranno convenirsi in seguito fra le parti. Le Organizzazioni Sindacali si impegnano formalmente al massimo rispetto, nell'ambito della Azienda, della libertà di scelta di ciascun dipendente.

./.

ART. 4 - L'Azienda accetta di concedere ai lavoratori Membri di Organi direttivi delle Confederazioni Sindacali, delle Federazioni Nazionali e dei Sindacati provinciali aderenti, permessi orari retribuiti per partecipare a riunioni degli Organi stessi.

Le richieste dei suddetti permessi dovrà essere fatta per iscritto dalle Organizzazioni Sindacali interessate, almeno nella mattinata del giorno prima, specificandone la motivazione e la durata.

L'appartenenza agli Organi di cui al 1° comma e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto all'Azienda dalle Organizzazioni predette.

Per l'adempimento delle funzioni di cui sopra, nonché per quelle inerenti a cariche pubbliche elettive, potrà essere richiesto e concesso un periodo di aspettativa di mesi 6, rinnovabili, durante il quale il rapporto di lavoro rimarrà sospeso a tutti gli effetti, salvo per quanto riguarda l'indennità di anzianità.

ART. 5 - Nel caso di una futura instaurazione del sistema di cottimo o linee a catena od a flusso continuo, l'Azienda si impegna a regolare i medesimi, secondo quanto previsto nel merito dell'Accordo Intersind-ASAP.

ART. 6 - Viene istituito un premio di produzione ragguagliato al 5% della paga base dei minimi tabellari.

ART. 7 - A decorrere dal 1°/11/1962 i minimi tabellari in vigore vengono aumentati dell'11% come previsto dall'Accordo Intersind del 20/11/1962, per il settore della meccanica generale.

ART. 8 - L'Azienda accetta di effettuare un nuovo inquadramento delle qualifiche professionali asessuali, basate su cinque categorie operai, due intermedie, quattro impiegatizie e di effettuare un aumento salariale rivalutativo in base ai seguenti parametri riferiti alla paga base del manovale comune, quale risulterà dopo l'applicazione dell'aumento previsto dal precedente art. 7.

Operai specializzati.....	132	Equiparati 1° categ.....	191
Operai qualificati.....	118	Equiparati 2° categ.....	142
Manov. spec. e donne 1° cat....	111	Impiegati 1° categ.....	255
Donne 2° e 3° categ.....	106,5	Impiegati 2° categ.....	191
Manovali comuni.....	100	Impiegati 3° categ.....	142
		Impiegati 4° categ.....	120

ART. 9 - L'Azienda accetta di parificare i minimi retributivi dei giovani dai 18 ai 20 anni a quelli degli operai adulti di pari categoria, esclusi gli apprendisti che continueranno ad essere retribuiti sulla base della tabella e scatti semestrali fissata per il periodo di apprendistato.

ART. 10 - Fermo restando che nulla viene innovato alle disposizioni legislative e contrattuali sulla durata massima dell'orario di lavoro normale, la durata settimanale dell'orario di lavoro stesso viene fissata nella misura prevista dall'Accordo Intersind del 20/11/1962, per il settore della meccanica generale e precisamente:

1° Novembre 1962	ore 47
1° Gennaio 1964	" 46 ½
1° Gennaio 1965	" 45 ½.

La riduzione dell'orario di lavoro nella misura sopra indicata avverrà secondo quanto previsto dall'Accordo 7/3/1958 per la riduzione dell'orario di lavoro siderurgici, ad esclusione dell'ipotesi di cui al punto 5 dell'accordo medesimo. La quota di cui all'art. 6, comma 2 - parte operai - del Contratto Naz. 23/10/1959 è fissata nella misura del 10% del minimo di paga.

ART. 11 - L'Azienda accetta di istituire n. 2 scatti biennali di anzianità nella misura dell'1,50% dei minimi tabellari e n. 2 scatti biennali nella misura del 2% dei minimi tabellari.

L'anzianità utile ai fini della maturazione del 1° scatto decorre dal 1° Gennaio 1963.

ART. 12 - L'Azienda accetta che superata la terza settimana di malattia, sia corrisposto per i tre giorni di carenza dell'indennità di malattia, il 50% della retribuzione. Per i giorni dal 22° al 30°, l'indennità di malattia corrisposta dalla Mutua (INAM), verrà integrata fino al 65% della retribuzione; per i giorni dal 31° al 60°, fino al 70%; per i giorni oltre il 60°, fino al 75%.

ART. 13 - Per l'anzianità maturata dal 1° Gennaio 1963, l'indennità di anzianità per gli operai dovrà calcolarsi in base alle seguenti norme: -

- a) giorni 7 (ore 56) per ciascun anno del 1° fino al 4° compiuto;
- b) " 10 (" 80) per ciascuno dei successivi anni oltre il 4°;
- c) " 13 (" 104) per ciascuno dei successivi anni oltre il 10° e fino al 15° compiuto;
- d) " 15 (" 120) per ciascuno dei successivi anni oltre il 15° compiuto.

ART. 14 - L'indennità di anzianità in caso di dimissioni (operai) verrà corrisposta dall'Azienda nella misura del 100% per anzianità di servizio superiore a 5 (cinque) anni.

ART. 15 - In caso di matrimonio, compete agli operai ed alle operai, non in prova, un congedo matrimoniale di giorni 15 consecutivi, pari a 96 ore di retribuzione globale.

ART. 16 - Agli operai chiamati in servizio militare di leva, il periodo trascorso in servizio militare sarà riconosciute come anzianità utile ai fini dell'indennità di anzianità e del preavviso, dell'anzianità per la determinazione dello scaglione di ferie, per la conservazione del posto in caso di malattia o infortunio e degli scatti di anzianità, sempreché abbia maturato, al momento della chiamata alle armi, almeno un anno e ne maturi un ulteriore anno di anzianità successivamente al congedo.

ART. 17 - Per quanto riguarda la parziale rivalutazione degli scatti biennali di anzianità degli impiegati, precedenti al 1952 e per l'avvicinamento del trattamento normativo degli intermedi a quello degli impiegati, le parti si riuniranno per la pratica applicazione delle norme che saranno perfezionate in sede di definizione dell'Accordo Intersind-ASAP.

ART. 18 - Fra le parti si conviene che per quanto riguarda gli arretrati maturati dal 1° Novembre 1962, questi possano essere pagati in tre soluzioni, di cui:

- la prima - il 15 Febbraio 1963
- la seconda - il 1° Marzo 1963
- la terza - il 15 Marzo 1963.

ART. 19 - Con la firma del presente accordo precontrattuale la Ditta **VILLANI RENZO** è esentata per tutta la durata del periodo intercorrente fra la firma dell'accordo stesso e la stipula del nuovo Contratto nazionale da qualsiasi sciopero o agitazione, attinenti al rinnovo del Contratto Coll. Naz. di lavoro per l'industria metalmeccanica privata.

ART. 20 - Il presente accordo precontrattuale avrà decorrenza dal 1°/11/1962 e sarà considerato decaduto ed ogni effetto ed integralmente sostituito dalle norme del nuovo C.C.N.L. per i dipendenti dell'industria metalmeccanica privata, con decorrenza dalla data di stipulazione di quest'ultimo.

Resta inteso che con la stipulazione del C.C.N.L. non si darà luogo ad alcun conguaglio in più o in meno.

Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, quali legittime rappresentanti delle maestranze, con la firma del presente accordo, si dichiarano pienamente soddisfatte.

Letto, approvato e sottoscritto.

P. LA DITTA VILLANI RENZO

[Handwritten signature]

P. LA F. I. M. - C. I. S. I.

[Handwritten signature]

P. LA F. I. O. M. - C. G. I. L.

[Handwritten signature]

P. L' U. I. L. M. - U. I. L.

[Handwritten signature]

P. L' UFFICIO PROV. DEL LAVORO E DELLA M.O.



UFFICIO REGISTRO ATTI CIVILI E SUCCESSIONI MOD.

Registrato GRATIS al N. 1024/2 mod. 71
ATTI PRIVATI.



IL DIRETTORE
(dr. F. FULGINI)

[Large handwritten signature]